

GENITORIALITÀ SOCIALE:

Promuovere, diffondere, diventare TUTORE VOLONTARIO MSNA

La figura del tutore volontario: finora 1.800 candidati

Chi è e cosa fa il tutore volontario?

Il tutore vigila sulle condizioni di accoglienza e sui percorsi di integrazione in collaborazione con le istituzioni ed è funzionale al supporto legale e umanitario del MSNA. Fino ad oggi, questo compito è stato svolto da una figura istituzionale, sindaco o assessore, impedendo di fatto un rapporto interpersonale, visto il grande numero di MSNA affidati. Ora, anche un privato cittadino potrà diventare tutore e svolgere molteplici funzioni, fra cui:

- assistere il MSNA nella presentazione della richiesta di soggiorno per minore età o di asilo politico
- fungere da punto di contatto e rappresentante legale nelle procedure scolastico/formative (Allegato 2 - Percorsi di integrazione socio-lavorativa)
- partecipare alla fase di identificazione del minore
- intrattenere rapporti con i servizi sociali o le famiglie affidatarie che hanno a carico il minore
- prestare consenso informato nelle decisioni e interventi sanitari

[Le FAQ](#) dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza chiariscono in maniera esaustiva tutte le potenzialità di questa figura.

La tutela non implica né la convivenza, né il supporto economico al minore, che spetta invece all'affidatario. Nella maggior parte dei casi, questi ragazzi arrivati in Italia senza famiglia, sono affidati a strutture di accoglienza. Il tutore non è responsabile del comportamento del minore né da un punto di vista penale, né da un punto di vista civile, a meno che da quest'ultimo punto di vista non abiti insieme a lui.

Quali sono i requisiti per diventare tutore volontario?

I prerequisiti per diventare tutore volontario mostrano quanto questo percorso sia accessibile per tutti i privati cittadini:

- cittadinanza italiana o di altro paese UE purché in possesso di permesso di soggiorno, con conoscenza della lingua italiana
- residenza in Italia
- età non inferiore ai 25 anni
- godimento di diritti civili e politici
- assenza di condanne penali, procedimenti penali o procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o prevenzione
- assenza di condizioni di "incapacità all'ufficio tutelare" prevista dalla legge (art. 350, Cod. Civ.)
- ineccepibile condotta
- disponibilità di tempo ed energie per esercitare la funzione